DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

per il riconoscimento di un titolo abilitante all'esercizio della professione di Medico chirurgo, Odontoiatra, Farmacista, Veterinario acquisito in un Paese non comunitario sia da cittadini comunitari, della Confederazione svizzera e dall'Area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) che da cittadini non comunitari.

<u>AVVERTENZE:</u> Ai fini del riconoscimento dei titoli di medico specialista, di odontoiatra specialista (allegato E1, modello E1) è necessario il preliminare riconoscimento da parte di questo Ministero del titolo di medico chirurgo o di odontoiatra

- 1. Copia di un documento di identità in corso di validità, nel quale sia presente la firma dell'interessato. Nel caso i documenti presentati rechino dati anagrafici diversi deve essere esibita adeguata certificazione atta a comprovare che i documenti esibiti sono riconducibili alla stessa persona.
- 2. Qualora l'istanza non venga presentata direttamente dall'interessato, lo stesso può delegare una persona fisica o una società di servizi a presentare la domanda e/o a seguirne l'istruttoria. In tal caso, per i cittadini non comunitari non soggiornanti in Italia il delegato dovrà produrre apposita delega nella quale la firma del delegante deve essere autenticata dall'autorità consolare italiana presso il Paese di provenienza, se soggiornanti in Italia da un Ufficiale di stato civile italiano o da un notaio. Per i cittadini comunitari il delegato dovrà produrre apposita delega, con firma in originale non autenticata, allegando copia del documento di identità del delegato e del delegante.
- 3. Copia autenticata del titolo di studio di cui si chiede il riconoscimento, accompagnato da un certificato nominativo, rilasciato dall'Istituto/Università presso cui il titolo è stato conseguito, contenente l'indicazione della durata legale del corso e l'elenco degli esami sostenuti con l'indicazione, per ciascun esame:
 - a) del numero di ore effettuate (distinguendo tra ore di formazione teorica e ore di tirocinio pratico);
 - b) nel caso in cui l'impegno formativo sia espresso in **crediti formativi**, deve essere precisato il valore di 1 credito in termini di ore didattiche teorico pratiche (escludendo le ore di studio individuale).

L'Amministrazione si riserva, comunque, di richiedere copia autenticata dei programmi degli studi compiuti per il conseguimento del titolo di cui si chiede il riconoscimento, nominativi e riferiti agli anni di studio, nel caso in cui sia necessario per completare la valutazione del percorso formativo.

- 4. Copia autenticata * del titolo di abilitazione specifico per l'attività, qualora previsto nel Paese in cui il titolo è stato conseguito.
- 5. Copia autenticata * dell'iscrizione all'Albo professionale del Paese in cui il titolo è stato conseguito, solo se previsto nel Paese stesso.
- 6. Dichiarazione di valore in originale rilasciata dall'Ambasciata o Consolato italiano presente nel Paese dove è stato rilasciato il titolo di cui si chiede il riconoscimento, che attesti:
- a) che il titolo è stato rilasciato da autorità competente nel Paese di conseguimento;
- b) i requisiti di accesso al corso (scolarità di base);
- c) che il titolo è abilitante all'esercizio della professione nel Paese dove è stato rilasciato:
- d) gli anni di durata del corso di laurea;
- e) l'autenticità della firma apposta sul titolo e la regolarità del titolo stesso (in mancanza di tale certificazione di autenticità, è richiesta la legalizzazione del titolo effettuata dalle competenti Autorità):
- f) le attività professionali che il titolo consente di esercitare nel Paese di conseguimento.
- 7. Attestato di onorabilità professionale (*Good standing*) rilasciato dalla competente Autorità del Paese di origine/provenienza. Da tale documento deve risultare che non sussistono divieti o sospensioni dall'esercizio della professione a carico del richiedente. Il documento deve essere presentato anche dal richiedente attualmente non iscritto al competente Albo/Collegio professionale per il periodo di tempo in cui è stato iscritto. Il documento deve essere presentato **in originale** e prodotto con data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione della domanda.
- 8. Attestazione di non esistenza di impedimenti di tipo penale all'esercizio della professione, rilasciato dalla competente Autorità del Paese di origine/provenienza. Il documento deve essere presentato **in originale** e prodotto <u>con data non anteriore a tre mesi</u> rispetto a quella di presentazione della domanda. Nel caso in cui il richiedente dichiari di non aver mai esercitato la professione, si deve produrre soltanto l'attestazione di cui al presente punto.
- 9. Certificato/i dal quale risulti descritta in dettaglio l'attività lavorativa eventualmente svolta nel Paese di origine successivamente al conseguimento del titolo di cui si chiede il riconoscimento (inclusi periodi di tirocinio pratico svolti).
- 10. Marca da bollo del valore di euro 16,00 da applicare al modulo di domanda.

Note ed avvertenze generali:

Le legalizzazioni dei titoli conseguiti in un Paese non comunitario sono accettate se effettuate dall'Autorità Diplomatica o Consolare italiana, presente nello Stato dove è stato rilasciato il titolo, oppure se effettuate mediante Apostille (Convenzione de L'Aia 5.10.1961).

Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una **traduzione in italiano**. Detta traduzione dovrà essere certificata conforme al testo originale dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presso il Paese in cui il documento è stato rilasciato, oppure dovrà essere giurata o asseverata presso un Tribunale italiano.

Laddove è richiesta la copia autenticata, i soli cittadini comunitari possono produrre, ai sensi del D.P.R. 445/2000, i documenti in copia semplice, unendo la <u>Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di notorietà</u> compilata secondo le modalità indicate nella stessa. L'Amministrazione provvederà, ai sensi di legge, al controllo a campione sulla veridicità delle autocertificazioni.

I cittadini non comunitari, invece, possono ottenere l'autenticazione dei documenti in copia presso l'Ambasciata o Consolato italiano nel Paese di provenienza o in Italia da un notaio, cancelliere o presso gli uffici di qualunque Comune italiano.

L'Amministrazione invierà tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento all'indirizzo indicato dall'interessato nella domanda. Sarà, pertanto, cura dell'interessato dare **tempestiva comunicazione** di ogni variazione dell'indirizzo, che potrà essere comunicato tramite posta .

L'Amministrazione non sarà responsabile delle comunicazioni non pervenute a seguito di trasferimento o di errata indicazione del recapito da parte dell'interessato o di restituzione al mittente per compiuta giacenza.

Si ricorda che l'esercizio della professione sanitaria in Italia prima del riconoscimento del titolo da parte del Ministero della salute costituisce violazione della legge penale.